

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 887)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUCCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1973

Modifica dell'articolo 228, secondo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'inquadramento nei ruoli del personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri stabilisce, nell'articolo 228, che gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento, di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, che non abbiano demeritato, sono inquadrati, a domanda, in varie categorie, fra cui, per quello che interessa, la categoria A.

Detta categoria è costituita da ottanta posti nella carriera direttiva amministrativa per gli assistenti, i quali, in possesso del diploma di laurea italiano o riconosciuto in Italia, abbiano svolto, nell'ultimo quinquennio, mansioni direttive o anche di concetto, sempre che siano riconosciuti idonei alle funzioni direttive.

A seguito di detta disposizione sono stati inquadrati nella categoria A otto ispettori

amministrativi, i quali, però, si sono visti estromessi dalla carriera direttiva a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 5 febbraio 1971, n. 82, ricorrente Buozzi ed altri. I ricorrenti erano muniti di diploma di laurea, conseguito all'estero, non assoggettato, per il riconoscimento in Italia, alle formalità di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

La sentenza del Consiglio di Stato citata afferma che l'articolo 228 del decreto n. 18 del 1967 non prevede formalità per il riconoscimento di titoli di studio esteri e che, quindi, è da considerarsi illegittimo l'inquadramento nella carriera di concetto, anzichè in quella direttiva, solo perchè gli stessi titoli non sono stati riconosciuti ex articoli 170 e 332 del testo unico n. 1592 del 1933.

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato il Ministero degli esteri aveva inviato agli or-

gani competenti di controllo il provvedimento, con il quale si disponeva l'inquadramento degli otto ricorrenti nella carriera direttiva, facendo salvi, comunque, i diritti acquisiti dagli impiegati già inquadrati nella carriera stessa, i quali, in base alla nuova graduatoria, erano venuti a trovarsi oltre il limite degli ottanta posti attualmente disponibili. La Corte dei conti, però, ha respinto il provvedimento, comunicando, altresì, che il collocamento in soprannumero degli impiegati da estromettere comportava il rifiuto assoluto di registrazione con la conseguente preclusione anche della registrazione con riserva.

A questo punto si impone un atto di giustizia riparatore proprio in virtù dei principi dei diritti acquisiti e tenendo conto che il numero di ottanta posti della carriera direttiva amministrativa, di cui all'articolo 228 del decreto n. 18 del 1967, è stato un numero all'epoca fissato in vista delle disponibilità concrete.

Con il disegno di legge, che si propone, si chiede di aumentare ad ottantotto i posti della categoria A, rimettendosi, per il resto, a quanto detto dal decreto in titolo ed alle modalità delle graduatorie di merito, formate dalla Commissione istituita dal decreto ministeriale 30 marzo 1967 e dai decreti ministeriali del 25 maggio e 16 giugno 1967.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 228 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, viene modificato come segue:

« L'inquadramento ha luogo:

*a*) nella carriera direttiva amministrativa, entro il limite di ottantotto posti, per gli assistenti del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in possesso del diploma di laurea italiano o riconosciuto in Italia, i quali abbiano presentato domanda entro un mese dal 18 febbraio 1967 e siano riconosciuti in possesso dei requisiti prescritti dalla commissione nominata secondo le modalità stabilite dal successivo sesto comma; ».

**Art. 2.**

L'inquadramento nella carriera direttiva amministrativa, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, degli assistenti in possesso dei requisiti prescritti, viene effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sulla base della graduatoria di merito formata dalla commissione istituita con decreto ministeriale del 30 marzo 1967, integrata e parzialmente modificata con la valutazione successivamente effettuata dalla commissione nominata con i decreti ministeriali del 25 maggio e del 16 giugno 1971.

Gli inquadramenti previsti dalla presente legge decorrono, per gli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Al personale, così inquadrato, è riconosciuta nella qualifica di inquadramento, ai fini della progressione economica, l'anzianità maturata nel corrispondente ex coefficiente ed in quelli superiori.

**Art. 3.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzeta Ufficiale*.